



Trieste, 18 marzo 2020

*Commissione Tributaria
Regionale
del Friuli Venezia Giulia*

IL PRESIDENTE
Via Galatti, 1/1
34132 Trieste

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge del 22 febbraio, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 ed il successivo D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

vista la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione riguardante *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6/2020”*;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 pubblicato nella G.U. n. 55 del 43 del 2020 recante *“ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto *“decreto marzo”*, in particolare l'art. 83 commi 1 e 2;

Rilevata la necessità di integrare il proprio precedente decreto prot. n 416 del 6 marzo 2020 in considerazione delle novità normative portate dall'anzidetto decreto legge;

Dato atto che gli artt. 67 e 68 del predetto nuovo decreto legge prevedono la sospensione di tutte le attività di riscossione e quindi viene meno la necessità di provvedere nei procedimenti di cui agli artt. 47, 47-bis, 52 comma 2, 62-bis e 65, comma 3-bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546;

DISPONE

quanto segue:

la data del 31 marzo 2020, di cui a nota prot. 416 del 6 marzo 2020, deve intendersi sostituita da quella del 15 aprile 2020.

Pertanto, sino a tale ultima data non dovrà essere trattato alcun procedimento (nemmeno quelli di cui agli artt. 47, 47-bis, 52 comma 2, 62-bis e 65, comma 3-bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546). I difensori dei singoli procedimenti verranno avvisati via P.E.C. della presente disposizione. Tali procedimenti si intendono rinviati a data da fissarsi.

Nel caso sussistesse comunque la necessità e l'urgenza di trattare uno dei suddetti procedimenti, la parte interessata dovrà inviare specifica richiesta via P.E.C. al Presidente della Commissione adita, per gli opportuni provvedimenti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Friuli Venezia Giulia, ai direttori delle Commissioni Tributarie Provinciali.

PRESIDENTE
FACENTE FUNZIONI
(Paolo Alberto AMODIO)

